



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
SUI CRITERI DI UTILIZZO DEL
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
DEL COMUNE DI LINAROLO
ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Linarolo, si sono incontrate

la delegazione trattante di parte datoriale, rappresentata da:

- SCRIVANO Alfredo, in qualità di Presidente
- ZAMBON Elisabetta, in qualità di componente

la seguente RSU:

- Salvaneschi Luca

le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali:

- FP CGIL.....
- CISL FP.....
- UIL FPL.....
- CSA Regioni e Autonomie Locali.....

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Integrativo sui criteri di utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2020.

PREMESSA

Le parti si riuniscono per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, ad eccezione di quelle a carattere storico e vincolato, con riferimento all'anno 2020.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché l'eventuale personale con contratto di somministrazione di lavoro in servizio presso il Comune di Linarolo.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei precedenti contratti integrativi.
3. Il presente contratto collettivo integrativo definisce i criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2020.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

1. Le Parti prendono atto che il Fondo risorse decentrate anno 2020, disciplinato dall'art. 67 CCNL 21.5.2018, è stato costituito dall'Amministrazione comunale con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.144 del 29/06/2020 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 34.675,00
Risorse variabili	€ 4.965,00
Totale	€ 39.640,00

In particolare le Risorse sono così quantificate:

Descrizione	Importo 2020
Risorse stabili sottoposte alla limitazione di cui all' articolo 23, comma 2, D.L. n. 75/2017	€ 33.701,00
Risorse stabili non sottoposte alla limitazione di cui all'articolo 23, comma 2, D.L. n. 75/2017	€ 974,00
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di	



cui all' articolo 23, comma 2, D.L. n. 75/2017	€ 2.636,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all' articolo 23, comma 2, D.L. n. 75/2017	€ 2.329,00
Totale risorse sottoposte alla limitazione di cui all' articolo 23, comma 2, D.L. n. 75/2017	€ 14.029,00
Totale risorse	€ 25.611,00
Totale risorse decentrate	€ 25.611,00

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate, quantificata in **€ 33.701,00** è costituita, ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCNL del 21.5.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 **al netto di quelle destinate, nel 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.**

Le risorse stabili, escluse dal limite dell'art. 23, comma 2 D.Lgs n. 75 del 25/5/2017, sono quantificate in **€ 499,00**, di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) e in **€ 475,00** (importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 67, comma 2, lettera b), per un totale di **€ 974,00**

Le Risorse Variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo 2020
Art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21/05/2018 risparmi straordinario anno precedente	€ 0,00
Art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21/05/2018 RIA ed assegni ad personam cessazioni pro-quota	€ 0,00
Art. 68 ultimo periodo CCNL 21/05/2018 risorse non utilizzate anno precedente	€ 2.329,00
Totale risorse variabili	€ 2.329,00

Per quanto riguarda le altre risorse variabili l'eventuale integrazione del fondo è demandata ad una successiva determinazione di costituzione.

Decurtazione del fondo

Gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui

base effettuare la riduzione delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni successivi.

Il fondo per le risorse decentrate anno 2020 risulta rispettoso del vincolo del divieto di superamento del fondo 2016, stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017.

Descrizione	Importo 2020
Riduzione fondo per processi esternalizzazione	€ 4.340,00
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 dal 2015 in poi	€ 6.614,00
Decurtazioni del fondo art.23 c.2 del d.lgs.75/2017	€ 3.075,00
Totale decurtazioni	€ 14.029,00

ART. 3
CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Le somme del fondo che non formano oggetto di contrattazione per effetto di disposizioni del CCNL sono quelle di seguito indicate:

Descrizione	Importo stimato
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI <i>(art. 68, comma 1, CCNL 21/5/2018)</i>	€ 10.098,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO <i>(art. 68, comma 2, lett. j), CCNL 21/5/2018)</i>	€ 0,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO <i>(art. 68, comma 1, CCNL 21/5/2018)</i>	€ 3.101,00
INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO <i>(art. 37, comma 4 CCNL 6/7/1995) (art. 68, comma 1, CCNL 21/5/2018)</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 13.199,00

Vengono, invece, regolate dal presente contratto somme per complessivi € 25.611,00 così suddivise:

Descrizione	Importo
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE <i>(art. 68, comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/5/2018)</i>	€ 2.244,00
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO <i>(art. 68, comma 2, lett. c) e art. 70-bis CCNL 21/5/2018)</i>	€ 300,00
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE <i>(art. 56-quinquies CCNL 21/5/2018)</i>	€ 352,00
INDENNITÀ TURNO <i>(art. 68, comma 2, lett. d) CCNL 21/5/2018)</i>	€ 0,00
INDENNITÀ REPERIBILITÀ <i>(art. 68, comma 2, lett. d) CCNL 21/5/2018)</i>	€ 0,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ <i>(art. 68, comma 2, lett. e) e art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21/5/2018)</i>	€ 7.500,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ <i>(art. 68, comma 2, lett. e) e art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 21/5/2018)</i>	€ 350,00
INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE <i>(art. 68, comma 2, lett. f) e art. 56-sexies 21/5/2018)</i>	€ 1.666,00
Specifiche disposizioni di Legge (ex art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1/4/1999 - quali quote Incentivazione funzioni tecniche, compenso ISTAT, ecc.)	€ 0,00
TOTALE PARTE VARIABILE	€ 25.611,00
Rispetto della condizione di cui all'art. 68, comma 3, CCNL del 21/5/2018*	SI

Ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del CCNL del 21/5/2018 la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere A (*premi correlati alla performance organizzativa*), B (*premi correlati alla performance individuale*), C (*indennità condizioni lavoro*), D (*indennità di turno, di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/9/2000*), E (*compensi per specifiche responsabilità*), F (*indennità di funzione*) **la parte prevalente delle risorse variabili.**

Le parti convengono che tutto ciò che residua a consuntivo del pagamento delle varie indennità sarà destinato alla remunerazione dei compensi destinati ai premi della performance.



ART. 4
CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVA ¹

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 2/5/2019 sono stati definiti i "Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione delle P.O. ai fini della relativa indennità", a cui si rimanda.

A decorrere dal 31/12/2019, con valenza dal 1/1/2020, come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL 21/05/2018, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzativa:

- a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O., l'ente destina una quota almeno del 15% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;
- b) il fondo come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera f), viene suddiviso tra le P.O. sulla base del Sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente per le P.O., applicando la seguente formula:

$$R = F / \Sigma p \times p.i.$$

Dove:

R = Retribuzione di risultato

F = Fondo complessivo


Σp = sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione

p.i. = punteggio individuale

- c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel PEG/Piano performance;
- d) al termine del periodo di riferimento il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione dei responsabili titolari di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di valutazione, definite nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'ente, tenendo conto dei fattori ivi dettagliati;
- e) nel caso di prestazioni lavorative parziali nel corso dell'anno (assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato;
- f) per gli incarichi *ad interim*, previsti dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 21/05/2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico *ad interim*, rapportato alla durata dell'incarico.

Al fine di attuazione alle suddette disposizioni le parti prendono atto che:

¹ L'articolo 7, comma 4, lettera V) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.



- il totale dello stanziato in Bilancio per l'anno 2020 a favore degli incarichi di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato) ammonta a € 21.502,00;
- la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi sarà corrisposta, ai sensi dell'art. 15, punto 4 del CCNL del 21/5/2018, nella misura minima del 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato. La retribuzione di risultato sarà determinata in applicazione del sistema di valutazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato si terrà conto del valore punto (determinato in base alla pesatura della retribuzione di posizione) e dalla valutazione conseguita nell'anno.

Art. 5
CORRELAZIONI TRA I COMPENSI AGGIUNTIVI
E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ²

Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e particolari compensi dettati dal contratto.

Ai fini del precedente comma assumono rilievo:

a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;

La perequazione avviene attraverso una riduzione percentuale del premio di risultato in presenza di fasce di valore legate alla somma degli incentivi di legge previsti dal contratto (articolo 18, comma 1, lett. h) ed eventuali altri previsti per legge, utilizzando il seguente schema:

Compensi incentivanti	Abbattimento retribuzione di risultato
<i>Fino a 1.000 euro</i>	<i>0%</i>
<i>Da 1.000,00 a 3.000 euro</i>	<i>20%</i>
<i>Da 3.001 a 5.000 euro</i>	<i>30%</i>
<i>Da 5.001 a 7.000 euro</i>	<i>50%</i>
<i>Oltre i 7.000 euro</i>	<i>80%</i>

I criteri di riduzione di cui sopra troveranno applicazione nell'anno di effettivo pagamento degli incentivi, indipendentemente dall'anno di riferimento degli incentivi stessi.

² L'articolo 7, comma 4, lettera J) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa l'individuazione della correlazione tra i compensi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera h) e la retribuzione di risultato dei titoli di posizione organizzativa.